



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Provincia di Verona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 23 DEL 19/05/2020

OGGETTO: CLASSIFICAZIONE DELLA ZONA CLIMATICA DEL COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO E DELLE ZONE DEL TERRITORIO NON SERVITE DAL GAS METANO. ANNO 2020.

L'anno duemilaventi addì diciannove del mese di maggio alle ore 19:00 nella sala delle adunanze consiliari in seduta pubblica, sessione ordinaria di prima convocazione.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, visto il Decreto del Sindaco n. 20 del 24/03/2020 con il quale sono stati approvati i criteri di funzionamento della Giunta Comunale in modalità a distanza, in ottemperanza a quanto previsto dal DPCM 08/03/2020, art. 1 comma 1 lettera q e seguenti, dalla Direttiva n. 2/2020 punto 4 del Ministro della Pubblica Amministrazione, considerata applicabile tale normativa alla presente riunione di Giunta, assimilabile a servizio di pubblica utilità, in quanto finalizzata all'attuazione di adempimenti obbligatori idonei a garantire la funzionalità dell'Ente e ritenuto pertanto possibile lo svolgimento della stessa mediante collegamento da remoto di uno o più componenti e segnatamente come segue:

All'appello risultano:

GARDONI ALESSANDRO	Presente – Da remoto
BIGAGNOLI BRUNA	Presente – Da remoto
DAL FORNO MARCO	Presente – Da remoto
REMELLI ALESSANDRO	Presente – Da remoto
PAON VERONICA	Presente – Da remoto
BENINI FRANCA	Presente – Da remoto
PEZZO CLAUDIO	Presente – Da remoto
NOCENTELLI EVA	Presente – Da remoto
BANCHIERI SILVIA	Presente – Da remoto
MENINI CESARE	Presente – Da remoto
PAROLINI ANDREA	Presente – Da remoto
PAROLINI SERENA	Presente – Da remoto
VALBUSA VANIA	Presente – Da remoto
OLIOSI LEONARDO	Presente – Da remoto
TOSONI ANGELO	Assente
BERTUZZI ENRICO	Presente – Da remoto
MARCHI FRANCESCO	Assente

Presenti n. 15

Assenti n. 2

Assiste all'adunanza il SEGRETARIO GENERALE CINI MARCO, collegato a mezzo videocamera e dispositivo informatico.

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. MENINI CESARE – nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, assunta la Presidenza dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a discutere e deliberare l'oggetto sopra indicato, avendo accertato che tutti i componenti presenti da remoto hanno dichiarato espressamente che il collegamento a internet assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi del relatore e degli altri partecipanti alla seduta e partecipare alla votazione simultanea, e che pertanto si può procedere al suo regolare svolgimento.

Deliberazione n. 23 del 19/05/2020 -

OGGETTO: CLASSIFICAZIONE DELLA ZONA CLIMATICA DEL COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO E DELLE ZONE DEL TERRITORIO NON SERVITE DAL GAS METANO ANNO 2020

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il Comune di Valeggio sul Mincio ricade nella zona climatica E di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993;

Visto:

- il disposto della lettera C – comma 10 – art. 8 della Legge 23 dicembre 1998 n. 448, come modificato dall'art. 12 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488, che consente una riduzione del costo dei gas di petrolio liquefatti, corrispondente al contenuto di energia del gasolio medesimo;
- l'art. 4, comma 2, della legge 23 novembre 2000 n. 354, che ha convertito in legge il D.L. 30 settembre 2000 n. 268, chiarisce che per "frazioni di Comune" si intendono le porzioni edificate di cui all'art. 2, comma 4, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993 n. 412, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse.
- l'art. 27, commi 2 e 3 della legge 23.12.2000 n. 388 (legge finanziaria 2001), ha precisato che le frazioni di Comuni e le case sparse possono essere ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale.
- l'art. 2 comma 12 della legge 22 dicembre 2008, n. 203 (legge finanziaria 2009) prevedeva che a decorrere dal 1 gennaio 2009 si applicano le disposizioni fiscali sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto impiegati in zone montane e in altri specifici territori nazionali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1 ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, nonché le disposizioni in materia di agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica, di cui all'articolo 6 del medesimo decreto-legge.
- che il successivo comma 13 prevedeva inoltre che a decorrere dal 1 gennaio 2009 e fino al 31 dicembre 2009 si applicano le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate dei comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

Considerato che successivamente, la legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010) non ha previsto nulla in riferimento alle riduzioni di prezzo relative al gasolio e GPL usati come combustibile;

Dato atto che:

- tale omissione è stata interpretata dall'Agenzia delle Dogane con nota del 31 dicembre 2009 prot. n.178604 nella quale si precisa che "a partire dalla medesima data del 1 gennaio 2010 verrà meno l'ampliamento dell'ambito applicativo della riduzione di prezzo relativa al gasolio e al GPL usati come combustibile in alcune zone del territorio nazionale climaticamente svantaggiate, previsto dall'art. 13, comma 2, della legge 28.12.2001, n. 448;
- tale articolo, con riguardo ai comuni (metanizzati) ricadenti nella zona climatica E di cui al D.P.R. 26.08.1993, n. 412, estendeva la riduzione di prezzo predetta alle frazioni, ricadenti anch'esse nella zona climatica E, parzialmente non metanizzate – limitatamente alle parti di territorio comunale individuate con delibera di consiglio comunale – ancorché nelle stesse frazioni fosse ubicata la casa comunale;
- la previsione di cui all'art. 2, comma 13, della legge 22.12.2008, n. 203 che ha prorogato tale ampliamento anche nell'anno in corso non è stata, infatti, reiterata nella legge finanziaria per l'anno 2010. In buona sostanza, il beneficio di cui all'art. 8, comma 10 lett. c) della legge n. 448/1998 è oggi applicabile alle sole frazioni, non metanizzate della zona climatica E, appartenenti a Comuni metanizzati che ricadono nella medesima zona climatica E, intese secondo la lettera del citato art. 4, del d.l. n. 268/2000 come "...porzioni edificate... ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse";
- con successiva nota prot. n. 5961 del 15.01.2010, l'Agenzia delle Dogane, ribadendo la mancata reiterazione, nella Legge Finanziaria 2010, del beneficio in questione per le frazioni parzialmente non metanizzate ricadenti nella fascia climatica E, di Comuni ricadenti anch'essi nella medesima zona climatica, ancorché nelle stesse frazioni fosse ubicata la casa comunale, segnalava inoltre che "i Comuni, nelle proprie delibere, sono tenuti a distinguere le zone metanizzate da quelle non metanizzate, individuando quali di queste zone si trovino nel centro abitato dove è ubicata la casa comunale e quali, invece, si trovino al di fuori dello stesso". Tale indicazione risulta necessaria al fine di consentire "da una parte ai cittadini di presentare ai propri fornitori di combustibili dichiarazioni sostitutive basate su atti ufficiali delle Amministrazioni interessate, dall'altra di garantire alle aziende fornitrici certezza nel recupero delle somme anticipate.";

Considerato che:

- va rilevato, a tal proposito, che non vi sono criteri generali dettati né dalla normativa né dalle Autorità per l'energia per definire un'area come "metanizzata";
- alla luce di quanto comunicato dall'Agenzia delle Dogane con la sopra citata nota prot. n. 5961 del 15.01.2010 che invitava i Comuni a distinguere le zone metanizzate da quelle non metanizzate, individuando quali di queste zone si trovino nel centro abitato dove è ubicata la casa comunale e quali, invece, si trovino al di fuori dello stesso, si rende necessario procedere alla localizzazione delle zone non metanizzate;
- l'allegato A) riporta pertanto le frazioni, le località e le case sparse del Comune di Valeggio s/m che si possono considerare "non metanizzate", al di fuori del centro abitato in cui ha sede la casa comunale e all'esterno della fascia di 80 metri nelle diverse direzioni, a partire dal punto di allaccio, utile ed indispensabile per le necessità dell'utente, più vicino alla rete di distribuzione del gas metano, purché ubicate al di fuori del centro abitato, anche se non ricomprese nell'allegato A);
- va infine precisato che lo sconto verrà applicato direttamente dai fornitori del combustibile (gasolio e GPL) su autodichiarazione degli utenti che provvederanno personalmente a verificare, se la collocazione della propria utenza ricada o meno nelle fasce non metanizzate esterne al centro abitato;

In riferimento a quanto sopra esposto;

Dato atto che ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n 267, sono stati acquisiti ed allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai competenti Responsabili;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n 267;

Visto l'esito della votazione:

Consiglieri presenti	n.15
Consiglieri astenuti	n.0
Consiglieri votanti	n.15
Maggioranza	n.8
Voti favorevoli	n.15
Voti contrari	n.0

DELIBERA

1. Di classificare il Comune di Valeggio sul Mincio nella Zona climatica E di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993.
2. Di approvare, per i motivi indicati in premessa e che si intendono qui richiamati integralmente, l'allegato A), riportanti le località e le zone non metanizzate del Comune, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, co. 4, punto 4, della legge n. 488 del 23.12.1999, ed ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto legge n. 268 del 30.9.2000.
3. Di stabilire che per insediamenti in "zone non metanizzate", si intendono inoltre quelle utenze in cui vi sia un utilizzo come combustibile, di gasolio o GPL, collocate al di fuori della fascia di 80 m nelle diverse direzioni, a partire dal punto di allaccio, utile ed indispensabile per le necessità dell'utente, più vicino alla rete di distribuzione del gas metano, purché ubicate al di fuori del centro abitato, anche se non ricomprese nell'allegato A).
4. Di comunicare la presente deliberazione al Ministero delle Finanze e al Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato, come disposto dall'art 12, comma 4, punto 4 della l. n. 488 del 23 dicembre 1999.

Inoltre su proposta del Presidente del Consiglio Comunale con voti favorevoli n. 15, contrari nessuno, astenuti nessuno, su n. 15 consiglieri votanti, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

- di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

ALLEGATO A)

ZONE, STRADE, CASE E FRAZIONI DEL COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO NON SERVITE DA RETE GAS METANO.

ZONA NORD - ZONA SANTA LUCIA:

Loc. Pravecchio - Loc. Fornelletti - Località Prandina - Lanzetti - Tirodella - La Caucciola – Loc. Pigno – Burona - La Casetta, Casa Turione, loc. Falcona, loc. Monfarè, Loc. Cà Nova, Casa Ghiaie – Via Monzambano.

ZONA CAVE:

C. Campagna, C. Sfrizzera, C. Costa, C. Orlandina, C. Lodovico, C. Molinara, C. Caterina, Casa Orlandina, Nuova Ca Brusà, C. Fiocco, Località La Pace, Corte Delio, Loc. Lorenzina, Loc. Casa Primavera.

ZONA VANONI – REMELLI:

C. Albini - Maiella - Corte Freschini - Canova - C. Guarientina - C. Maria - Corte Santa Lucia.

ZONA PREVALDESCA - BORGHETTO:

C. Cornesel - Prevaldesca - C. Carletti - La Palazzina - Loc. Cogolo - loc. Cogoletto - Loc. Pignolada.

ZONA EST:

C. Burroni - Località Colombare - Bodron - C. Elisa - C. Giulina - C. Laura - C. Lupicino - C. Taccone - C. Vidal - C. Speranza - C. Barba - Casa Campagna - G. Baronina - Cà Baldassarre – C. Deanna – C. Serseni.

CASE SPARSE:

Bar Mara - casa Mara - Loc. Lascarina - Casa Gardoni - Casa Corradini - Casa Leso - Loc. Monte Vento – Casa Camponi - Casa Augusta - Casa Orsola - C. Bertolini - C. Bertelli - Fenilazzo - Cà Fraccaroli – C. Valsegrida - Barozzina - C. Fiorenza - Cà del Bosco - Monte Ogheri - Casa Gandini - Casa Emilia - Casa Rosi - Casa Basio - Casa Bazzoli - Monte Bianco - Cà del Lago - Casa San Giovanni - Cà Nova Carteri.

A queste zone vanno aggiunte quelle utenze, collocate al di fuori della fascia di 80 m nelle diverse direzioni, a partire dal punto di allaccio, utile ed indispensabile per le necessità dell'utente, più vicino alla rete di distribuzione del gas metano, purché ubicate al di fuori del centro abitato.



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Provincia di Verona

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
MENINI CESARE

IL SEGRETARIO GENERALE
CINI MARCO



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Provincia di Verona

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Proposta N. 2020 / 713

Unità Proponente: Settore Lavori Pubblici - Servizi - Manutenzioni

**OGGETTO: CLASSIFICAZIONE DELLA ZONA CLIMATICA DEL COMUNE DI VALEGGIO
SUL MINCIO E DELLE ZONE DEL TERRITORIO NON SERVITE DAL GAS METANO.
ANNO 2020**

Per i fini previsti dall'art. 49 comma 1 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 12/05/2020

**IL RESPONSABILE DELL'AREA
MAZZI IVO**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Provincia di Verona

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Proposta N. 2020 / 713

Unità Proponente: Settore Lavori Pubblici - Servizi - Manutenzioni

**OGGETTO: CLASSIFICAZIONE DELLA ZONA CLIMATICA DEL COMUNE DI VALEGGIO
SUL MINCIO E DELLE ZONE DEL TERRITORIO NON SERVITE DAL GAS METANO.
ANNO 2020**

Per i fini previsti dall'art. 49 comma 1 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità contabile.

Lì, 12/05/2020

**IL RESPONSABILE DELL'AREA
DEL LUNGO TOMMASO**
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Provincia di Verona

Certificato di Esecutività

Deliberazione del Consiglio Comunale N. 23 del 19/05/2020

Settore Lavori Pubblici - Servizi - Manutenzioni

**Oggetto: CLASSIFICAZIONE DELLA ZONA CLIMATICA DEL COMUNE DI VALEGGIO
SUL MINCIO E DELLE ZONE DEL TERRITORIO NON SERVITE DAL GAS METANO.
ANNO 2020.**

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 10/06/2020

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
CINI MARCO
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Provincia di Verona

Certificato di Avvenuta Pubblicazione

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 23 del 19/05/2020

Oggetto: CLASSIFICAZIONE DELLA ZONA CLIMATICA DEL COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO E DELLE ZONE DEL TERRITORIO NON SERVITE DAL GAS METANO. ANNO 2020.

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune a partire dal 27/05/2020 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Li, 15/06/2020

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
CINI MARCO
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)